

le fonti della giustizia costituzionale

a.a. 2019/20

la Costituzione e le riserve di legge ex art. 137

- titolo VI, Sez. I
 - VII disp., 2 e 3 co.
 - 127 cost.
- **riserva di legge costituzionale**
 - l. cost. 1/1948
 - l. cost. 1/1953
 - l. cost. 2/1967
 - l. cost. 1/1989
- **riserva di legge ordinaria**
 - l. 87/1953
 - l. 20/1962; l. 352/1970; l. 219/1989

la legge 87/1953

- richiamo qualificato in art. 1 l. cost. 1/1953
 - fonte speciale *atipica* (richiamo ex l. cost. 1/1953?)
 - sottratta all'abrogazione ... ma modificata da l. 20/1962 e successive
 - sottratta al controllo di costituzionalità (speciale competenza *una tantum*) ... ma esaminata nelle sent. 56, 57 e 111/1963
 - riserva *assoluta o relativa?*
 - nei confronti di quale potere?
 - art. 14 e 22 sono norme costitutive o dichiarative?

fonti regolamentari

- art. 14
 - esercizio delle sue funzioni
 - a maggioranza
 - pubbl. G.U.
 - primo regolamento generale 1958
 - Reg. gen. 20 gennaio 1966
- *** modifica prorogatio con l. cost. 2/1967 (modifica art. 135 cost.)**
- art. 22
 - norme integrative di procedura
 - possono essere stabilite nel suo regolamento
 - 16 marzo 1956 ...
 - N.l. 7 ottobre 2008
- *** prive valore legge ed estranee al sindacato di legittimità "qualunque sia collocazione nelle fonti" (ord. 572/90 e 295/06; 185/14)**
- non disapplicabili *incidenter tantum***
- *** disciplina processuale, non di organizzazione interna...**
- reg Cons St in funzione suppletiva rinvio *mobile* (nuovo cod proc amm)**

Comunicato dell' 11 gennaio 2020

LA CORTE SI APRE ALL'ASCOLTO DELLA SOCIETA' CIVILE

- Anche la società civile, d'ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale.
- Lo ha deciso la Consulta con una delibera dell'8 gennaio 2020, modificando le norme che regolano i suoi giudizi. Le modifiche entreranno in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.
- In particolare, il nuovo articolo 4-ter delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale* prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio.
- La Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all'ascolto dei cosiddetti *amici curiae*: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative.
- ...
- Altra rilevante modifica approvata dalla Corte consiste nella previsione, nel nuovo articolo 14-bis delle *Norme integrative*, della possibilità di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Il confronto con gli esperti si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio.

NORME INTEGRATIVE

La delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2020).

- Art. 4
- *Interventi in giudizio.*
- 1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio.
- 3. Eventuali interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità di cui al comma precedente.
- 4. L'atto di intervento è depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio.
- 5. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.
- 6. La Corte decide sull'ammissibilità degli interventi.
- 7. Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.

NORME INTEGRATIVE

La delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2020).

- *Art. 4-bis*
- *Accesso degli intervenienti agli atti processuali.*
- 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all'atto di intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dello stesso.
- 2. Il Presidente, sentito il relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilità dell'intervento.
- 3. Il cancelliere dà immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento.
- 4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicità di cui all'art. 31.

NORME INTEGRATIVE

La delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2020).

- Art. 4-ter
- *Amici curiae*.
- 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta.
- 2. L'opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.
- 3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.
- 4. Il decreto di cui al comma 3 è trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed è pubblicato nel sito della Corte costituzionale.
- 5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.

NORME INTEGRATIVE

La delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2020).

- *Art. 14-bis*
- *Esperti.*
- 1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.
- 2. Il cancelliere avverte le parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.